



CONFAI BERGAMO
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circ.nr.: 26/2019
Prot.nr.:101.

Bergamo, 15 ottobre 2019

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE
LORO SEDI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI FLOROVIVAISMO
- Regione Lombardia -

Con la Legge Regionale 18/06/2019 nr. 11, la Regione Lombardia ha modificato il "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" inserendo tre nuovi articoli che **disciplinano l'attività di florovivaismo con riferimento alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale.**

Con l'art. 75 bis viene enunciato che l'attività di florovivaismo consiste:

- **principalmente** nella coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione per il cui esercizio è **necessario avere la prescritta autorizzazione regionale fitosanitaria;**
- **in forma complementare** nell'attività di vendita diretta al dettaglio di:
 - prodotti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati;
 - prodotti acquistati da altri agricoltori del medesimo settore o altro settore merceologico;
 - prodotti complementari all'attività principale.

La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.

Con l'art. 75 ter viene quantificata la superficie dell'esercizio destinato all'**attività di vendita dei soli prodotti complementari** all'attività principale che non può eccedere il limite del 10% del totale della superficie aziendale e, comunque, non può superare i 1000 metri.

È concesso ai florovivaisti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge in esame di **adeguare i parametri della superficie aziendale entro il 31/12/2020.**

Inoltre, viene disposto che l'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti agricoli e derivati, quali piante e radici nude ed in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fiori recisi e materiale di propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi;
- prodotti complementari all'attività principale quali:
 - humus, ammendanti, concimi, terricci, torbe, prodotti fitosanitari non professionali;
 - materiale per la messa a dimora per le piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;
 - attrezzi ed accessori per la gestione e la cura del verde in giardino ed in casa;
 - animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.



CONFAL BERGAMO

Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

La Giunta Regionale può approvare disposizioni di maggior dettaglio dell'elenco merceologico sopra esposto.

Con l'art. 75 quater viene disposto che entro due anni dall'entrata in vigore della Legge Regionale in esame, la Giunta trasmetterà al Consiglio una relazione che documenta e descrive lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di florovivaismo e le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.

Per ogni chiarimento in merito rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
Enzo Cattaneo

